

Codice A1813C

D.D. 11 ottobre 2022, n. 3114

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 71/2022 relativa interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria delle difese spondali lungo il Rio Turinella. Richiedente: Comune di San Germano Chisone (TO).



ATTO DD 3114/A1813C/2022

DEL 11/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 71/2022 relativa interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria delle difese spondali lungo il Rio Turinella.
Richiedente: Comune di San Germano Chisone (TO).

In data 11/07/2022, con prot. di ricevimento n. 29433/A1813C, il Comune di San Germano Chisone (TO) ha presentato richiesta per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, per interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria delle difese spondali lungo il Rio Turinella.

L'intervento, nel suo complesso, ha l'obiettivo di risolvere alcune criticità causate dall'erosione spondale che il rio Turinella ha determinato durante l'evento meteorologico verificatosi nel novembre 2016. Alcuni tratti di banchina della strada comunale risultano erosi ed in alcuni punti la stessa carreggiata risulta intaccata, anche a causa delle abbondanti precipitazioni verificatesi in diverse occasioni nel corso degli ultimi anni, come illustrato nella documentazione fotografica allegata all'istanza.

In particolare le opere in progetto sono distribuite su tre zone e prevedono i seguenti interventi: Realizzazione di tratti di scogliera in massi ciclopici intasati con calcestruzzo. Nella zona di intervento 1, il piano di posa sarà approfondito ad almeno 1,00 m al di sotto del piano di scorrimento delle acque, per evitare sifonamenti e scalzamenti alla base del manufatto; nella zona 2 e nella zona 3 la scogliera poggerà direttamente su substrato roccioso rilevato al piano di scorrimento dell'acqua.

Nella zona di intervento 1 il manufatto avrà lunghezza pari a circa 28,00 m ed altezza fuori terra variabile, da circa 4,00 m nel tratto a monte a circa 3,00 m nella sezione di valle.

L'altezza complessiva della scogliera sarà dunque variabile da 5,00 m a 4,00 m, tenendo conto della porzione al di sotto del piano di deflusso delle acque.

La larghezza del manufatto sarà pari a circa 2,50 m alla base ed 1,50 m alla testa.

I nuovi tratti di scogliera non comporteranno riduzioni della sezione libera di deflusso del torrente, riportando la sezione alle condizioni pre erosione.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo, redatto dall'Ing. Michele Ughetto,

costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da:

- Relazione generale;
- Relazione geotecnica e sulle strutture;
- Documentazione fotografica;
- Dichiarazione di esclusione dalla procedura di VIA
- Tavola 1 con estratto C.T.R. e planimetria catastale;
- Tavola 2: piante in scala 1:100;
- Tavola 3: sezioni in scala 1:50
- Verbale GC-2022-00032
- Istanza di autorizzazione idraulica

Il Comune di San Germano Chisone ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto con D.G.C. n. 32 del 28.06.2022.

Per quanto riguarda le opere in progetto previste lungo il rio Turinella, a seguito dell'esame della documentazione progettuale, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- L.R. n. 37/2006, D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino pervenuto in data 20/09/2022 prot. n. 39309/A1813C;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di San Germano

Chisone (TO) ad eseguire gli interventi previsti lungo il rio Turinella nel tratto avente sedime demaniale, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il piano di appoggio delle difese spondali dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. le difese spondali dovranno essere adeguatamente risvoltate a monte ed a valle all'interno della sponda oppure dovranno essere adeguatamente raccordate con manufatti esistenti/in progetto (vasca di sedimentazione); il paramento esterno delle stesse difese dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i massi costituenti le difese spondali e il rivestimento di fondo alveo dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire da cava, essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
5. immediatamente a valle della sezione terminale del rivestimento di fondo alveo, in massi cementati, dovrà essere prevista, sempre sul fondo alveo, la posa di massi a secco per un tratto di adeguato sviluppo;
6. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
7. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
12. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore; dovrà essere effettuato un controllo costante del grado di riempimento della vasca di sedimentazione, in particolare a seguito di eventi di piena significativi, procedendo alla rimozione del materiale litoide e delle ramaglie accumulatisi, secondo le norme vigenti in materia;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n° 37/2006 con nota prot. n. 120558 del 19/09/2022 pervenuta in data 20/09/2022 prot. n. 39309/A1813C;

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



Struttura SA3-1

Alla Regione Piemonte

Settore Tecnico Regionale

Area metropolitana di Torino

tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: RD n° 523/1904 – Istanza del Comune di San Germano Chisone (TO) per interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria delle difese spondali lungo il Rio Turinella. Parere di competenza ai sensi della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e smi

Vista la Vs richiesta pari oggetto del 12/9 di espressione di parere ai sensi della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e smi sui lavori in alveo, ricevuti gli elaborati progettuali relativi alla sistemazione in oggetto, si rende il parere di competenza circa la compatibilità dei previsti interventi con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna del Rio Turinella.

I lavori previsti, per quanto attiene l'alveo del rio, consistono nella realizzazione di una scogliera in massi antiersivi intasati in cls di lunghezza 28 m.

Atteso che negli elaborati presentati non sono esplicitate le modalità di allestimento del cantiere, al fine di mitigare gli impatti della presenza di difese sulle biocenosi presenti, si richiede che i lavori siano eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- essendo il Rio afferente all'ambito classificato nella cartografia ittica regionale come zona salmonicola saranno da evitare lavori in alveo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio (periodo di riproduzione dei Salmonidi) concentrandoli preferibilmente in periodi in cui il torrente sia in condizioni di magra naturale;
- preventivamente alla messa in secca totale o parziale del torrente si dovrà procedere con preventiva richiesta di autorizzazione da inoltrare con un preavviso minimo di 15 giorni



lavorativi sul previsto inizio lavori; tramite il personale di Città Metropolitana e a titolo oneroso per il richiedente si procederà al recupero della fauna ittica e al suo successivo spostamento verso altro sito idoneo;

- si dovrà ridurre la tempistica dei lavori allo stretto necessario;

- nell'esecuzione del cantiere di realizzazione delle difese in massi si dovrà procedere da valle verso monte;

- al fine di creare un ambiente favorevole all'insediamento dell'idrofauna, al termine dei lavori si dovranno creare irregolarità altimetriche del fondo dell'alveo e assicurare una presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa delle diverse frazioni litoidi presenti tra cui anche grandi massi o ostacoli per creare aree di rifugio per l'ittiofauna;

- al termine dei lavori sarà d'obbligo smantellare tempestivamente i cantieri ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali. I ripristini vegetativi dovranno essere realizzati tramite inerbimento con miscugli polifiti adatti al contesto stazionario;

- al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali sugli habitat e sulla fauna acquatica durante l'esecuzione degli interventi in alveo, si dovrà comunque garantire il deflusso delle acque del corso d'acqua attraverso la realizzazione di idonee opere provvisorie (es. ture, savanelle);

- si dovranno evitare sversamenti di materiali in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque e del suolo ragione per cui tutte le operazioni di manutenzione, rabbocco, rifornimento e lavaggio dei mezzi di cantiere dovranno avvenire in siti dedicati lontano dall'alveo del torrente. La gettata di cemento prevista per l'intasamento dei massi ciclopici dovrà essere realizzata a secco, previa deviazione delle acque sulla sponda opposta a quella di intervento con idonee savanelle.



Distinti saluti

La Dirigente della FS
Tutela della Fauna e della Flora
Dott.sa Elena DI BELLA

PV

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00039309 del 20/09/2022